

**PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
II TRIBUNALE DI VELLETRI
ED IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI
PER L'INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI RICHIESTA E DI RILASCIO IN
MODALITA' TELEMATICA DELLE COPIE ESECUTIVE DEI TITOLI ESECUTIVI
GIUDIZIARI**

La Legge 18 dicembre 2020 n.176, di conversione, con modifiche, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. Decreto ristori), ha apportato innovazioni al sistema giustizia e tra queste la possibilità da parte del Cancelliere di rilasciare in forma di documento informatico la formula esecutiva dei titoli giudiziari, previa istanza da depositarsi sempre in modalità telematica da parte del difensore.

Per comodità si trascrive il contenuto della norma:

Art. 23 - Comma 9 bis

La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia (D.A.G.), con circolare del 4 febbraio 2021 prot n. 24494. U a firma del Direttore Generale degli Affari Interni - Ufficio I, ha comunicato che limitatamente al periodo emergenziale (cioè, al momento, sino al 30 aprile 2021,

giusto D.L. 14 gennaio 2021 n.2, in corso di conversione) gli Uffici giudiziari potranno rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti.

+Nella stessa nota è stato, altresì, precisato che le richieste di copia esecutiva in formato analogico dovranno, per contro, essere precedute dal versamento dei relativi diritti di copia.

Le competenti Cancellerie del Tribunale di Velletri sono nelle condizioni di rilasciare la copia esecutiva dei titoli esecutivi nella forma di documento informatico, come disposto dall'art. 23, comma 9 bis, del D.L. 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. n.176/2020.

E' fondamentale per contrastare l'epidemia da COVID-19, secondo le indicazioni igienico-sanitarie impartite dalle competenti Autorità, limitare il più possibile l'accesso di Persone al Palazzo di Giustizia, al fine di evitare contatti ravvicinati e possibili assembramenti di persone all'interno dell'ufficio giudiziario.

La richiesta ed il rilascio del titolo esecutivo in forma di documento informatico appare certamente un'utile occasione per raggiungere lo scopo di cui al paragrafo precedente..

PREMESSO CIO'

Il Presidente del Tribunale di Velletri

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Velletri

Il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Velletri

ritengono opportuno redigere un protocollo circa le linee guida da seguire nei casi di richiesta e di rilascio del titolo esecutivo in forma di documento informatico ed a tal proposito

STABILISCONO E CONVENGONO:

- 1) l'Avvocato che intende richiedere la formula esecutiva di un atto giudiziario dovrà depositare mediante PCT apposita istanza nel corrispondente fascicolo telematico, utilizzando l'evento "atto in corso di causa – deposito istanza generica – richiesta di rilascio di formula esecutiva";
- 2) l'Avvocato dovrà provvedere, precedentemente al rilascio della formula esecutiva, al versamento, esclusivamente in forma telematica, dei diritti di cancelleria, ove dovuti, secondo gli importi attualmente previsti nell'allegato 7 al Testo Unico n.115/2002 (art.268) per il rilascio di copia di atti esistenti nell'archivio informatico dell'Ufficio giudiziario, versamento commisurato alle pagine di cui è composta la versione stampata dell'atto; gli importi sono attualmente quelli riportati nella tabella appresso riportata:

Numero pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritto di certificazione di conformità	Totale
1-4	€ 1,29	€ 6,46	€ 7,75
5-10	€ 2,59	€ 6,46	€ 9,05
11-20	€ 3,87	€ 6,46	€ 10,33
21-50	€ 6,46	€ 6,46	€ 12,92
51-100	€ 12,92	€ 6,46	€ 19,38
oltre le 100	€ 12,92 + € 7,75 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	Euro 6,46	€ 19,38 + € 7,75 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Per la sola ipotesi di richiesta di copia esecutiva in forma di documento informatico e nell'arco temporale dello stato emergenziale come stabilito dal Legislatore (allo stato fino al 30 aprile 2021), giusta la circolare ministeriale richiamata in premessa, le competenti Cancellerie dovranno rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti. Le richieste di copia esecutiva in formato analogico dovranno, per contro, essere precedute dal versamento dei relativi diritti di copia, che potranno comunque essere versati con modalità telematica attraverso la piattaforma PagoPA..

3) Il Cancelliere o il Funzionario competente, verificata la regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione di corredo, provvederà a depositare nel fascicolo telematico il documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali saranno aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato sarà sottoscritto digitalmente dal Cancelliere o dal Funzionario che avrà redatto il documento informatico.

4) Il titolo esecutivo così rilasciato in modalità digitale e le successive copie di esso, conformi a quella rilasciata digitalmente dalla Cancelleria con le modalità sopra descritte, potranno essere autenticate direttamente dal difensore ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge 114/2014, utilizzando la seguente formula:

“ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto Avv _____, nella sua qualità di difensore di _____ (PI/CF) con sede/residente in _____, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n° 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento _____ del Giudice, Dott. _____, emesso in data ____ e spedito in forma esecutiva in data _____ nel procedimento RG n° _____ è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto. Sotto la mia responsabilità, dichiaro che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva che intendo azionare, ex art. 476 comma 1 cpc.

5) L'Avvocato, munito del titolo esecutivo e delle copie conformi come sopra formati, avrà facoltà di utilizzare gli atti per gli adempimenti di legge (ad esempio, per fini di notificazione ai sensi della Legge 53/1994 o per il tramite dell'UNEP) nonché per richiedere l'esecuzione del provvedimento, senza alcun intervento ulteriore della Cancelleria;


6) Nei casi di di richieste di notificazione o di esecuzione, i funzionari e ufficiali giudiziari addetti all'UNEP, constatata la conformità del titolo esecutivo e delle copie come attestata dall'Avvocato nelle forme dianzi descritte, procederanno all'adempimento delle attività di loro spettanza.

7) L'avvocato, nel richiedere le copie esecutive con la modalità suddetta, avrà cura di accertarsi, nel caso in cui dovesse procedere ad azioni esecutive al di fuori del territorio di competenza dell'UNEP di Velletri, che il competente Ufficio accetti la formula esecutiva digitale, atteso che non verranno rilasciate ulteriori copie esecutive del medesimo titolo in forma cartacea.


8) Ai sensi dell'art. 476 c.p.c., permane il divieto di spedire alla stessa parte altro titolo esecutivo, salvo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Velletri, 15 marzo 2021

Il Presidente del Tribunale di Velletri
Dott. Mauro Lambertucci



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri
Avv. La Simonetti



Il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Velletri
Dott.ssa Mariarosaria Donnici

